



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del 09-07-2024	OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024
-------------------------	--

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **nove** del mese di **luglio**, alle ore **19:00**, nella sala delle Adunanze consiliari presso la Sala Polifunzionale in Sant'Omero.

In Prima convocazione sessione Straordinaria partecipata ai Consiglieri a norma di legge all'appello nominale, risultano:

LUZII ANDREA	P	DI PASQUALE AMBRA	P
IACHINI TATIANA	P	DI GAETANO GRAZIANO	P
RASTELLI LORENZO	P	CIPRIETTI NADIA	P
OLIVIERI ANTONIO	P	MARINI AGOSTINA	P
DE ASCANIIS FAUSTA	P	DE ASCANIIS STEFANO	A
DI BATTISTA ADRIANO	P	DE BERARDINIS LUCA	P
DI EMIDIO STEFANO	P		

PRESENTI

12

ASSENTI

1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **SINDACO, Avv. ANDREA LUZII**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi di art. 97, 4 comma del Dlgs n. 267/2000) il **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa SARA DI GESUALDO**.

La seduta è Pubblica

VISTI

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- *il comma 652, ai sensi del quale “... “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- *il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai*

rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

- il comma 654 bis ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*

- il comma 655 ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;

- il comma 658 ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;

- il comma 683 che prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- il comma 702 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

- il comma 704 che, nell’abrogare l’art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 201/2011, determina la soppressione della TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data e le attività di controllo svolte in relazione ad esse;

- i commi 659-660-667-668-682, che prevedono che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, il Consiglio Comunale determini la disciplina per l’applicazione del tributo in oggetto;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2024/2026;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 25/05/2023 il quale all’articolo 18 comma 3 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario

predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

VISTI inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, in particolare l'art. 6 che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- la Deliberazione n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- la Deliberazione n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la Deliberazione n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- la Deliberazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la Deliberazione n. 2/2022/a “quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- la Deliberazione n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l’utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

TENUTO CONTO CHE l’art. 3 comma 5 quinquies del D.L. n. 228/2021 convertito con modificazioni della L. n. 15/2022 stabilisce che *“a decorrere dall’anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

CONSIDERATO CHE l’art. 7, comma 7-*quater*, del Dl. n. 39/2024, prevede, per il solo anno 2024, il differimento al 30 giugno e con un emendamento al cd. “decreto coesione” (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60), approvato dalla Commissione Bilancio sono state ulteriormente differite al 20 luglio;

VISTE, in particolare:

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *“... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”*;

- la Deliberazione n. 386/2023/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
- la Deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la Determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

CONSIDERATO che l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che “... *ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...*”;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 31-05-2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall’applicazione dello Schema I così come previsto nella Tabella di cui all’art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

RICHIAMATA, altresì, la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del in data odierna con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2, l’aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario – PEF Tari 2024/2025;

CONSIDERATO che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l’approvazione definitiva di competenza;

DATO ATTO che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Sant’Omero non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;

CONSIDERATO che il Comune di Sant’Omero è parte dell’Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata, alla quale è stata conferita delega di funzione gestione rifiuti dei Comuni che ne fanno parte, affidando la gestione alla Poliservice Spa;

VISTO, quindi, l'aggiornamento biennale del PEF 2024/2025 per il quale si evidenzia per il 2024 un costo complessivo di € 1.049.596,00;

DATO ATTO che, a norma dell'art. 4 del DPR 27 aprile 1999, n. 158 – Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

VISTI:

- L'Allegato A) alla presente deliberazione contenente le tariffe della Tassa sui Rifiuti relative all'anno 2024;
- L'Allegato B) alla presente deliberazione contenente i coefficienti dei costi tra utenze domestiche ed utenze non domestiche;

CONSIDERATO che:

- le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;
- la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi come previsto dal metodo ARERA, ovvero in media per il 42% alla parte fissa e per il 58% alla parte variabile;
- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività minimi sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa, confermando le scelte degli anni precedenti;
- per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno*

devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi della legge vigenti in materia ...”

CONSIDERATA la deliberazione n. 386/2023/R/RIF dei 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” la quale ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA) ed in particolare:

- o l’art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- o l’art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell’elenco dei rifiuti speciali;
- o l’abrogazione della lett. g) del comma 2 dell’art.198 con ii venir meno del potere dei comuni di regolamentare l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- o l’art.238 comma 10 con l’esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

RITENUTO di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 45,97% a carico delle utenze domestiche;
- 54,03% a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato (**all. B**) alla presente delibera riportarli nella presente deliberazione;

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (**all. A**) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Aperta la discussione, relaziona la Consiglieria Di Pasquale, con delega ai Tributi. Spiega brevemente, nei termini sopra riportati, il metodo di calcolo della tariffa, composta di una parte fissa e di una parte variabile e con l'aggiunta del criterio di perequazione istituito dall'ARERA con propria deliberazione. Spiega che le tariffe, che entreranno in vigore dal 1.1.2024, assicurano copertura integrale dei costi e illustra un lieve scostamento e piccoli aumenti delle tariffe, invero più avvertibili per le utenze con grandi metrature, dovuti ai rincari dei carburanti e dei costi di gestione. La Consiglieria Ciprietti esprime dichiarazione di voto contrario, non potendo la minoranza esprimersi diversamente nelle more dei chiarimenti da parte delle Autorità interessate con l'esposto in ordine questione già sollevata circa la regolarità dei pareri resi dal Responsabile del servizio.

Pertanto, con voti favorevoli n. 9 e n. 3 contrari (Ciprietti, De Berardinis e Marini)

DELIBERA

DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto e quale motivazione ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/1990;

DI APPROVARE per l'anno 2024, preso atto dell'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario 2024 - 2025, le tariffe ed i coefficienti della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B);

DI DARE ATTO che con le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) relative all'anno 2024 è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, come risultante dal Piano Finanziario;

DI DARE ATTO che le presenti tariffe trovano applicazione a decorrere dal 01.01.2024;

DI DARE ATTO inoltre che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50 euro/utenza per la componente UR2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della determinazione dell'Autorità n. 02/2020;

DI DARE COMUNICAZIONE del presente provvedimento sul sito web istituzionale del Comune;

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 4° comma TUEL, a seguito di apposita e successiva votazione dal seguente esito: n. 9 voti favorevoli e n. 3 contrari (Ciprietti, De Berardinis e Marini).

PARERI OBBLIGATORI

espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

PROPOSTA DI DELIBERA N. 31 DEL 04-07-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Sant'Omero li 04-07-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Di Pierdomenico Paolo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

X Comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Sant'Omero li 04-07-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Di Pierdomenico Paolo

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL SINDACO
F.to Avv. ANDREA LUZII

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa SARA DI GESUALDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione n. 32 del 09-07-2024 viene pubblicata nell' Albo Pretorio on-line del Comune in data 31-07-2024 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lg.vo n. 267/2000 art. 124.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa SARA DI GESUALDO

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata

☒ ALBO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa SARA DI GESUALDO

ESITO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

[] per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000
[x] perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa SARA DI GESUALDO

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero lì, 31-07-2024

Il Segretario Comunale
Dott.ssa SARA DI GESUALDO

COMUNE DI SANT'OMERO
TARI - Anno 2024
TARiffe

UTENZE DOMESTICHE	
Numero Componenti	
1 componente	€ 0,46383 € 59,33661
2 componenti	€ 0,53828 € 122,60280
3 componenti	€ 0,58409 € 155,02180
4 componenti	€ 0,62417 € 203,26917
5 componenti	€ 0,62990 € 252,47925
6 o più componenti	€ 0,60699 € 290,78870
UTENZE NON DOMESTICHE	
Attività	
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 1,12689 € 1,76593
2 Cinematografi e teatri	€ 0,83734 € 1,31274
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,84517 € 1,33931
4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	€ 1,38318 € 2,18346
5 Stabilimenti balneari	€ 0,91951 € 1,45121
6 Esposizioni, autosaloni	€ 1,02516 € 1,62186
7 Alberghi con ristorante	€ 2,36726 € 3,73644
8 Alberghi senza ristorante	€ 1,93293 € 3,04230
9 Case di cura e di riposo	€ 1,90946 € 3,00314
10 Ospedali	€ 2,74191 € 4,31780
11 Uffici, agenzie, studi professionali	€ 2,26259 € 3,55984
12 Banche e istituti di credito	€ 1,51524 € 2,37562
13 Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 2,12858 € 3,33604
14 Edicola, farmacia, tabaccolo, plurilicenze	€ 2,45530 € 3,86408
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 1,67762 € 2,63491
16 Banchi di mercato beni durevoli	€ 2,79767 € 4,39560
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 2,51007 € 3,94380
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 1,71773 € 2,70101
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 2,05619 € 3,23253
20 Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,12298 € 1,76244
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,29417 € 2,04551
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 7,32480 € 11,52526
23 Mense, birrerie, hamburgerie	€ 5,35861 € 8,41529
24 Bar, caffè, pasticceria	€ 5,47795 € 8,60692
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 3,13808 € 4,92713
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 3,13906 € 4,95126
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 9,31447 € 14,66198
28 Ipermercati di generi misti	€ 4,28454 € 6,73328
29 Banchi di mercato generi alimentari	€ 11,33740 € 17,84293
30 Discoteche, night club	€ 2,62159 € 4,12634

Tariffa € / mq.	Tariffa € / mq.
€ 2,89283	€ 2,89283
€ 2,15008	€ 2,15008
€ 2,18448	€ 2,18448
€ 3,56665	€ 3,56665
€ 2,37073	€ 2,37073
€ 2,64702	€ 2,64702
€ 6,10369	€ 6,10369
€ 4,97524	€ 4,97524
€ 4,91260	€ 4,91260
€ 7,05971	€ 7,05971
€ 5,82243	€ 5,82243
€ 3,89086	€ 3,89086
€ 5,46462	€ 5,46462
€ 6,31937	€ 6,31937
€ 4,31254	€ 4,31254
€ 7,19327	€ 7,19327
€ 6,45388	€ 6,45388
€ 4,41873	€ 4,41873
€ 5,28872	€ 5,28872
€ 2,88542	€ 2,88542
€ 3,33968	€ 3,33968
€ 18,85006	€ 18,85006
€ 13,77390	€ 13,77390
€ 14,08487	€ 14,08487
€ 8,06522	€ 8,06522
€ 8,09032	€ 8,09032
€ 23,97645	€ 23,97645
€ 11,01782	€ 11,01782
€ 29,18034	€ 29,18034
€ 6,74793	€ 6,74793

COMUNE DI SANT'OMERO
TARI - Anno 2024
COEFFICIENTI

UTENZE DOMESTICHE		Numero Componenti		Ka	Kb
1	componente			0,81000	0,75500
2	componenti			0,94000	1,56000
3	componenti			1,02000	1,97250
4	componenti			1,09000	2,58640
5	componenti			1,10000	3,21255
6	o più componenti			1,06000	3,70000
UTENZE NON DOMESTICHE				Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto			0,57600	5,05000
2	Cinematografi e teatri			0,42800	3,75400
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta			0,43200	3,83000
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi			0,70700	6,24400
5	Stabilimenti balneari			0,47000	4,15000
6	Esposizioni, autosaloni			0,52400	4,63800
7	Alberghi con ristorante			1,21000	10,68500
8	Alberghi senza ristorante			0,98800	8,70000
9	Case di cura e di riposo			0,97600	8,58800
10	Ospedali			1,40150	12,34750
11	Uffici, agenzie, studi professionali			1,15650	10,18000
12	Banche e istituti di credito			0,77450	6,79350
13	Negozi, abbigliamento , calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli			1,08800	9,54000
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze			1,25500	11,05000
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato			0,85750	7,53500
16	Banchi di mercato beni durevoli			1,43000	12,57000
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista			1,28300	11,27800
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista			0,87800	7,72400
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto			1,05100	9,24400
20	Attività industriali con capannoni di produzione			0,57400	5,04000
21	Attività artigianali di produzione beni specifici			0,66150	5,84950
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub			3,74400	32,95850
23	Mense, birrerie, hamburgerie			2,73900	24,06500
24	Bar, caffè, pasticceria			2,80000	24,61300
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari			1,60400	14,09000
26	Plurilicenze alimentari e/o miste			1,60450	14,15900
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio			4,76100	41,92850
28	Ipermercati di generi misti			2,19000	19,25500
29	Banchi di mercato generi alimentari			5,79500	51,02500
30	Discoteche, night club			1,34000	11,80000